

## Relazione Illustrativa

Il sistema di promozione economica a sostegno delle attività produttive e di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese attualmente vigente nell'ordinamento regionale toscano è delineato dalla l.r. 28/1997. Con la successiva l.r. 6/2000 - in accordo con il sistema camerale e gli enti statali competenti - è stata istituita, l'Agenzia regionale di promozione economica (APET) quale soggetto unitario in cui si realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica.

La specificità del disegno originario era infatti quella di individuare nell'Agenzia il soggetto unico di coordinamento degli interventi di promozione che sul territorio regionale si sarebbero realizzati anche da parte degli altri attori del sistema pubblico della promozione: lo Stato, attraverso ICE e ENIT e le Camere di commercio. In tal senso la legge istitutiva di APET prevedeva una sorta di "governance cooperativa" dell'Agenzia: sia attraverso il procedimento di nomina del Direttore (per il quale deve essere acquisito il parere di Unioncamere, Ice e ENIT), sia con la presenza di un Comitato Tecnico in rappresentanza dell'esecutivo regionale, Unioncamere Toscana, I.C.E., E.N.I.T., A.N.C.I., U.P.I. ed associazioni di categoria.

Nel corso degli ultimi 15 anni il sistema ha registrato una serie di evoluzioni e modificazioni. In particolare:

- il riassetto del sistema nazionale di promozione, che con un andamento altalenante (emblematica la vicenda dell'ICE, soppresso e ricostituito), costituisce comunque un quadro di riferimento soprattutto sui temi della promozione fuori dei confini nazionali;
- la riorganizzazione del sistema territoriale di promozione turistica, che vede le province, di fatto, non avere più alcuna competenza in materia;
- il sistema camerale nel suo complesso (Unioncamere e Camere di Commercio), ha in corso un processo di riorganizzazione appena iniziato, che ha comportato che la riduzione delle risorse disponibili anche nel quadro della governance di Apet;
- la riduzione delle risorse disponibili ai vari livelli istituzionali.

Alla luce di questi cambiamenti si è reso quindi necessario rivisitare il quadro legislativo in modo da consentire la razionalizzazione dell'azione regionale e l'efficientamento delle risorse destinate alla promozione.

A tal fine viene proposta:

- una ridefinizione del sistema di programmazione della promozione economica con l'abrogazione della l.r. 28/1998.
- una riforma dell'APET per modificarne le funzioni e le modalità operative con l'abrogazione della l.r. 6/2000. In particolare, l'Agenzia, già istituita con la l.r. 6/2000 assume la denominazione di Agenzia regionale di promozione economica in quanto alla stessa viene attribuita esclusivamente la funzione di attuazione della promozione turistica regionale ridimensionando conseguentemente l'entità del personale ad essa assegnato. Le restanti funzioni di promozione economica vengono ricondotte alle competenti strutture della Giunta regionale.

## ARTICOLATO

Nel CAPO I si individua l'oggetto della proposta di legge

L'articolo 1 indica che la legge disciplina l'attività di promozione economica realizzata dalla Regione Toscana e dispone la riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana

(APET) costituita con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agencia di Promozione Economica della Toscana "A.P.E.T.").

L'articolo 2 definisce l'attività di promozione economica specificando che per promozione economica s'intendono le attività rivolte alla valorizzazione dell'immagine delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e le attività finalizzate al miglioramento della conoscenza di tali risorse a livello nazionale e internazionale. Inoltre, nel comma 2 si esplicitano gli ambiti di intervento nei quali si articola la promozione economica: promozione dell'immagine complessiva della Toscana; promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistici; il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione rivolte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane; l'attrazione degli investimenti endogeni nel territorio regionale.

Nei successivi commi 3, 4 e 5 si individuano i soggetti ai quali è attribuita l'attuazione della promozione nei diversi ambiti. Le attività di sostegno all'internazionalizzazione e all'attrazione degli investimenti saranno svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale; le attività di promozione dell'immagine della Toscana saranno svolte dalla Fondazione Sistema Toscana di cui alla l.r. 21/2010; le attività di promozione turistica saranno svolte dalla riformata Agenzia regionale di promozione turistica.

Nel CAPO II sono disciplinate le attività regionali di promozione economica

L'articolo 3 disciplina la programmazione delle attività di promozione economica e turistica prevedendo l'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, di un piano che definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica, nel cui ambito saranno individuati gli interventi di promozione turistica da attuare tramite l'Agencia regionale. Tale programma costituirà altresì il quadro unitario di riferimento delle attività promozionali della Fondazione Sviluppo Toscana e delle iniziative di altri soggetti, aventi carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali. A queste iniziative si prevede che la Regione possa partecipare mediante finanziamenti assegnati nel rispetto della normativa sulla concorrenza o sulla base di accordi di collaborazione anche attraverso l'Agencia e Fondazione Sistema Toscana.

Infine, si prevede che in sede di prima applicazione il piano annuale delle attività di promozione economica e turistica sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2016.

Nel CAPO III si disciplina la riforma dell'Agencia di promozione economica della Toscana (APET)

L'articolo 4 prevede la trasformazione dell'Agencia di promozione economica della Toscana (APET), già istituita dalla l.r. 6/2000, la quale viene a configurarsi come Agenzia regionale per la promozione turistica assumendo la denominazione di Toscana Promozione Turistica.

L'articolo 5 definisce la natura giuridica dell'Agencia, che ha personalità giuridica pubblica con autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

L'articolo 6 individua le funzioni dell'Agencia, prevedendo che la stessa realizza le iniziative della Regione in materia di promozione turistica. Per la definizione di promozione turistica la legge rinvia a quanto stabilito nella legge regionale 42/2000 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo). Inoltre l'articolo prevede che l'Agencia operi sulla base di un programma operativo annuale mediante l'organizzazione diretta delle attività o la partecipazione a progetti di promozione di altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale.

L'articolo 7 prevede che il programma operativo dell'Agenzia dia attuazione al piano annuale di promozione economica e turistica e che tale programma venga trasmesso, contestualmente al bilancio, alla Giunta regionale per la sua approvazione.

L'articolo 8 prevede il piano della qualità della prestazione organizzativa e ne definisce la procedura di approvazione.

L'articolo 9 individua quali organi dell'Agenzia il direttore ed il collegio dei revisori.

L'articolo 10 disciplina la carica di direttore. In particolare, nell'articolo ne vengono indicati i requisiti per la nomina, la durata in carica e il trattamento economico.

L'articolo 11 individua gli atti di competenza del direttore, che rappresenta l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.

L'articolo 12 indica le procedure e la tempistica per l'approvazione dei bilanci e della relazione revisionale e programmatica.

L'articolo 13 prevede che l'Agenzia abbia un regolamento di amministrazione e contabilità approvato dalla Giunta regionale.

L'articolo 14 disciplina il collegio dei revisori, prevedendone in particolare la composizione, la durata in carica (cinque anni) e le attribuzioni (esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa)

L'articolo 15 definisce i compensi ed i rimborsi spese spettanti al presidente e ai membri del collegio dei revisori. In particolare, viene stabilito che al presidente spetta una indennità annua pari al 2,5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale, e che ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al 1,5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 16 indica le entrate finanziarie dell'Agenzia. In particolare, si prevede che le entrate sono costituite dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attività previste nel piano annuale di promozione economica e turistica relativamente alle iniziative di promozione turistica; dai finanziamenti europei, statali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti; dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività di promozione turistica; dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Nel CAPO IV viene modificata la legge regionale. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)

L'art. 17 modifica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) riformulando l'articolo 21. Con la modifica la norma viene adeguata al nuovo impianto normativo delineato dalla proposta di legge, poiché la stessa prevedeva che ARTEX, nel realizzare iniziative per promuovere l'artigianato toscano artistico e tradizionale, operasse in sinergia e collaborazione con APET.

Nel CAPO V si stabiliscono le modalità per il trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, prevedendo a tal fine una procedura in cui l'individuazione del personale da trasferire è fatta di concerto con la Giunta regionale, previa attivazione di un confronto con le organizzazioni sindacali;

L'articolo 18 stabilisce la decorrenza della riforma di APET fissandola al 1° febbraio 2016.

L'articolo 19 indica la procedura per la fase di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione. In particolare si prevede che il direttore di APET effettui una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare di APET in essere alla data del 31 gennaio 2016 e che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione le modalità di individuazione del personale e la pianta organica dell'Agenzia. Sulla base di questa deliberazione spetta al direttore di APET, di concerto con il direttore della competente struttura della Giunta regionale, individuare il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l'esercizio delle funzioni di sostegno alle iniziative di internazionalizzazione rivolte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane e di attrazione degli investimenti endogeni nel territorio regionale.

Si prevede infine che la Giunta regionale, ai fini dell'approvazione della suddetta delibera, attivi un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 20 contiene le norme relative al trattamento economico che saranno applicate al personale trasferito alla Regione.

Nel CAPO VI sono indicate le norme finali

L'articolo 21 prevede la norma finanziaria.

L'articolo 22 dispone l'abrogazione della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "A.P.E.T") e della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo).

L'articolo 23 stabilisce l'entrata in vigore